Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 23 giugno 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 29 ottobre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1965
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 268

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SORAGNI Rino di Igino, nato a Reggio Emilia il 23 gennaio 1918, partigiano combattente. — Con indomito coraggio, nel corso di un attacco da parte di imponenti forze nemiche, alla testa di un gruppo di partigiani si slanciava nella lotta riuscendo a rompere l'accerchiamento che già attanagliava la formazione. — Bibbiano, 13 aprile 1945.

(3334)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1965, n. 689.

Inclusione dell'abitato di Villagrande Strisaili, in provincia di Nuoro, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari, espresso con voto n. 12669, emesso nella adunanza del 22 aprile 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Villagrande Strisaili, in provincia di Nuoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1965

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. 690.

Inclusione dell'abitato di Villanova Monteleone, in provincia di Sassari, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari, espresso con voto n. 12957, emesso nella adunanza del 27 novembre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Villanova Monteleone, in provincia di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1965

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1965, n. 691.

Integrazioni e modifiche alle norme contenute nell'art. 162 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, nonchè disposizioni sull'istituzione dei reparti amministrativi degli Uffici del registro di prima e seconda categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la necessità di integrare e modificare l'articolo 162 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze allo scopo di consentire l'istituzione dei reparti amministrativi negli Uffici del registro di prima e seconda categoria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 162 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, è sostituito dal seguente:

« Art. 162. — Ogni Ufficio del registro ha un unico titolare.

Salvo quanto disposto dalla legge 15 maggio 1954, n. 270, relativamente all'istituzione del servizio autonomo di cassa, gli uffici di prima e seconda categoria sono ordinati in reparti amministrativi, a ciascuno dei quali è preposto un impiegato della carriera speciale direttiva con qualifica non superiore a direttore di 1ª classe.

In mancanza di un funzionario direttivo, l'incarico di cui sopra può essere temporaneamente affidato ad un impiegato della carriera speciale di concetto del personale dei procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'incarico di capo reparto viene conferito, su designazione del titolare dell'ufficio, dall'intendente di finanza sentito il competente ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'assegnazione dei funzionari a capo dei singoli reparti deve essere comunicata, per la ratifica, alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Il numero dei reparti amministrativi è stabilito per ogni ufficio con provvedimento ministeriale.

Il capo del reparto è responsabile dell'andamento dei servizi cui è preposto e ne risponde al direttore dell'ufficio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1965, n. 692.

Trasformazione, ai sensi dell'art. 52 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, del Collegio « Sant'Agostino » di Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduti gli articoli 12 e 28 del Codice civile;

Veduti i regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312;

Veduto il regio decreto 23 marzo 1922, n. 478, con il quale viene stabilito, fra l'altro, il numero dei posti gratuiti di studio presso il Collegio « Sant'Agostino » di Piacenza;

Considerato che il Collegio di « Sant'Agostino » di Piacenza, incluso nella tabella n. 4 annessa al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, ha perduto il carattere di Istituto pubblico di educazione femminile per mancanza di convittrici e che, pertanto, deve essere trasformato a norma e con le modalità indicate negli articoli 52, 53 e 54 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Veduta la deliberazione del commissario straordinario del predetto Collegio del 18 gennaio 1965, con la quale è stato deliberato di procedere alla liquidazione dell'Istituto a norma e con le modalità indicate dal secondo comma dell'art. 52 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico di Piacenza del 17 novembre 1962, con la quale il predetto Patronato delibera di accettare la donazione del patrimonio dell'ex Collegio « Sant'Agostino » di Piacenza;

Veduta la deliberazione dell'Ente di assistenza di Piacenza del 20 gennaio 1964, con la quale il predetto Ente delibera di accettare e di provvedere all'amministrazione del legato « Maria Luigia »;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Piacenza del 14 febbraio 1964, con la quale il predetto Consiglio esprime parere favorevole per la trasformazione del Collegio « Sant'Agostino » di Piacenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio « Sant'Agostino », con sede in Piacenza, è escluso dalla tabella n. 4 annessa al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, ed è adattato per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il suo patrimonio è posto in liquidazione. Soddisfatte le passività ed i pesi inerenti, i beni risultanti sono assegnati, nella misura di L. 842.035, depositate presso la Cassa di risparmio di Piacenza, al Patronato scolastico di Piacenza il quale si obbliga di costituire con gli interessi, decorrenti dal 1° gennaio 1966, una borsa di studio da assegnare, annualmente, per concorso, ad alunne di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, nate e residenti in Piacenza, secondo le modalità che saranno fissate dal regolamento.

Art. 3.

Il legato « Maria Luigia », in dotazione al Collegio « Sant'Agostino », costituito da buoni del Tesoro 5% 1971, del valore nominale di L. 45.000, più una somma liquida di L. 19.584, depositati presso la Cassa di risparmio di Piacenza, è assegnato all'Ente di assistenza di Piacenza il quale provvederà all'investimento, in titoli di Stato, aventi il tasso del 5%, della suddetta somma liquida e a depositarla presso la Cassa di risparmio di Piacenza, e di devolvere la complessiva rendita annua in un sussidio a favore di una scolara povera la cui famiglia risulti iscritta nell'elenco dei bisognosi dell'Ente di assistenza di Piacenza.

Art. 4.

I quattordici posti gratuiti di studio, attualmente in dotazione del Collegio « Sant'Agostino » di Piacenza, sono trasferiti ai seguenti Istituti pubblici di educazione femminile:

1) Educandato femminile statale « San Benedetto » di Montagnana . . . . n. 3

2) Conservatorio « Santa Maria degli Angeli » di Firenze . . . . » 2

3) Conservatorio « Delle Mantellate » di Firenze . . . . » 2

4) Conservatorio « San Giovanni Battista » di Pistoia . . . . » 4

5) Conservatorio « Santa Elisabetta » di Barga . . . . » 3

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1965, n. **693**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Colleferro (Roma).

N. 693. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Colleferro (Roma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 159. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1965, n. **694**.

Erezione in ente morale della « Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo », con sede in Verona.

N. 694. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo, con sede in Verona, via San Mammaso n. 2, viene eretta in ente morale con la denominazione di « Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo » e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 170. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1965, n. 695.

Erezione in ente morale della Fondazione « De Martin Celeste », con sede nel comune di Comelico Superiore (Belluno).

N. 695. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « De Martin Celeste », con sede nella frazione Dosoledo del comune di Comelico Superiore (Belluno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 162 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1965, n. 696.

Autorizzazione all'Automobile Club di Terni ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 696. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1965, col quale, sulla proposta per Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Terni viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla S.p.A. Terni, con sede in Roma, per il prezzo di L. 1.550.500, l'appezzamento di terreno della superficie di mq. 886, sito in Terni, località Sant'Agnese, occorrente per l'ampliamento della locale stazione di servizio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1964.

Aumento della dotazione organica degli operai permanenti dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 28 agosto 1962, che, tra l'altro, determina in complessive 118 unità la pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Considerato che occorre provvedere, per comprovate esigenze di lavoro di carattere permanente del Deposito generale dei valori bollati, del Servizio tecnico delle macchine bollatrici in Torino, della vigilanza dei Magazzini compartimentali e provinciali del bollo e di alcuni Uffici del registro, ad aumentare di 12 unità la dotazione organica di cui sopra, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della citata legge n. 90;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La dotazione organica degli operai permanenti dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, è aumentata, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, di complessive 12 unità così ripartite:

1ª categoria: operai specializzati (coefficiente 167) n. 1;

2ª categoria: operai qualificati (coefficiente 157) numero 3;

3ª categoria: operai comuni (coefficiente 151) n. 8.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1965
Registro n. 19, *foglio n.* 261

(4314)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Autorizzazione alla Società « The Sea Insurance Company Limited », con sede in Liverpool e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad esercitare le assicurazioni nel « ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « The Sea Insurance Company Limited », con sede in Liverpool e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti e riassicurazioni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « guasti alle macchine e rischi di montaggio »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « The Sea Insurance Company Limited », con sede in Liverpool e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « guasti alle macchine e rischi di montaggio ».

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4249)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Venezia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia numero 41/10954, datata 6 marzo 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Traldi Giancarlo — membro della citata Commissione quale rappresentante dei datori di lavoro aderenti all'Associazione degli industriali della provincia di Venezia — con il dott. Ricoveri Roberto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ricoveri Roberto è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia, quale rappresentante della Associazione degli industriali della provincia di Venezia, in sostituzione del dott. Traldi Giancarlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(4329)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1965.

Orari, programmi d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media con insegnamento in lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1963 che stabilisce gli orari e i programmi d'insegnamento e le prove d'esame per la scuola media statale;

Visto l'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528;

Considerata l'opportunità di modificare ed integrare i suddetti orari e programmi in relazione alle speciali esigenze della scuola media con insegnamento in lingua tedesca;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Gli orari e le prove di esame nella scuola media con insegnamento in lingua tedesca, nonchè i programmi d'insegnamento dell'italiano, del tedesco, del latino, della storia e della geografia sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto.

Per le restanti materie, ad eccezione della lingua straniera — il cui insegnamento non è impartito nella scuola media con insegnamento in lingua tedesca — valgono i programmi stabiliti con decreto ministeriale 24 aprile 1963 di cui alle premesse.

Roma, addì 4 giugno 1965

Il Ministro: GUI

Orario settimanale delle lezioni e prove d'esame

Insegnamenti	1ª classe	2ª classe	3ª classe	Prove di esame
A) *Obbligatori*				
Religione (1)	1	1	1	—
Italiano	6	6	5	s. o.
Tedesco	6	6	5	s. o.
Storia ed educazione civica, geografia	4	4	4	o.
Matematica	3	3	3	s. o.
Osservazioni ed elementi di scienze naturali	2	2	3	o. p.
Educazione artistica	2	2	2	g. o. p.
Applicazioni tecniche	2	—	—	—
Educazione musicale	1	—	—	—
Educazione fisica	2	2	2	p.
	29	26	25	
B) *Facoltativi*				
Latino	—	—	4	s. o. (2)
Applicazioni tecniche	—	2	3	—
Educazione musicale	—	1	1	—
TOTALE GENERALE (3)	29	26-27 28-29	25-26-28 29-30-32 33	

(1) Con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, n. 824.

(2) La prova di esame è obbligatoria solo per coloro che intendono iscriversi al liceo classico.

(3) Il totale generale sarà per l'alunno diverso a seconda che segua o non l'insegnamento di materie facoltative.

Avvertenze: s=scritto; o=orale; p.=pratica; g=grafica.

Programmi d'insegnamento

ITALIANO

L'insegnamento dell'italiano nella scuola media in lingua tedesca ha una sua particolare fisionomia sia riguardo l'orario, sia perchè l'alunno già nelle classi elementari ha appreso le prime nozioni della lingua e del lessico ed è già in grado di capire e di esprimere i concetti più semplici. Esso è, quindi, un completamento e un perfezionamento di quanto già appreso, e deve contribuire in armonia con le altre materie alla formazione di una cultura di base, all'educazione dell'intelligenza e delle capacità espressive e alla maturazione della personalità dell'alunno.

L'insegnante deve proporsi, facendo uso costante della lingua italiana, di arrivare gradualmente alla formazione e all'esposizione, da parte dell'alunno, del pensiero in lingua italiana, senza il tramite della versione, in modo che la lingua diventi quanto più possibile spontanea e corrente. La traduzione sarà usata solo talvolta per far notare la differenza tra le due lingue.

L'esatto uso della lingua e l'arricchimento linguistico devono essere raggiunti soprattutto mediante la lettura antologica, l'apprendimento mnemonico di poesie e brani, che saranno riassunti oralmente e per iscritto, gli esercizi di composizione, in un primo tempo riguardanti gli argomenti svolti, in seguito esprimenti pensieri e sentimenti personali, sia pure in forma semplice; mediante conversazioni anche sui brani letti, discussioni e ricerche individuali o collettive di ordine lessicale. Con l'aiuto di dischi e magnetofoni sarà inoltre curata la dizione, allo scopo di eliminare gli errori di pronuncia. La lettura antologica sarà accompagnata, nella terza classe, da quella di un'opera narrativa moderna italiana o straniera in buona traduzione in italiano; possono essere tenuti

presenti pure i racconti delle più celebri epopee, naturalmente, in forma episodica e in una prosa semplice, adeguata al grado di padronanza della lingua raggiunto dagli alunni.

Lo studio della grammatica (fonologia, morfologia e sintassi) sarà condotto con metodo induttivo, partendo dall'uso della lingua, e sarà suddiviso nei tre anni.

CLASSE PRIMA

Letture di facili brani che saranno riassunti oralmente e per iscritto e che potranno essere materia di composizione e di esercizi di nomenclatura.

Lettura e apprendimento mnemonico di facili poesie.

Dettati ortografici, qualche traduzione.

Esercizi di composizione e di nomenclatura, questi ultimi riguardanti, fra l'altro, argomenti di vita pratica.

Nozioni grammaticali: fonologia e una parte della morfologia.

Esercizi di dizione.

CLASSE SECONDA

Valgono anche per la seconda classe le linee programmatiche del primo anno, alle quali sarà dato svolgimento più ampio.

Le letture presenteranno maggiori difficoltà, come pure gli altri mezzi didattici, e potranno anche riguardare gli argomenti trattati dagli altri insegnanti.

Sarà continuato lo studio della grammatica.

Esercizi di dizione.

CLASSE TERZA

Si continuerà con le letture, i riassunti scritti e orali, lo studio mnemonico di poesie e brani di prosa, gli esercizi di conversazione e nomenclatura, i dettati, le traduzioni, gli esercizi di composizione, la cui preparazione e revisione può avvenire con la collaborazione degli alunni.

La lettura antologica sarà accompagnata da quella di un'opera narrativa in prosa, adeguata alla preparazione degli alunni e secondo i loro interessi.

Per la grammatica sarà ripetuto, approfondito e completato lo studio fatto nei due anni precedenti.

Esercizi di dizione.

TEDESCO

Le avvertenze didattiche e metodologiche, premesse al programma d'insegnamento della lingua italiana approvato con decreto ministeriale 24 aprile 1963, valgono anche per l'insegnamento del tedesco nella scuola media in questa lingua, ad esclusione della parte che si riferisce alle elementari conoscenze di latino, e indipendentemente dai riferimenti alle opere della letteratura italiana contenuti in dette avvertenze.

CLASSE PRIMA

Lettura di prose e poesie (anche di scrittori stranieri in buone traduzioni tedesche) e di episodi scelti di opere nel senso indicato dalle avvertenze.

Letture domestica di libri consigliati dall'insegnante e scelti dagli alunni.

Esercizi di composizione (descrizioni, relazioni, composizione libera, ecc.).

Studio della lingua nel suo lessico, nelle sue forme e nelle sue strutture - terminologia grammaticale.

Esercizi di dizione.

CLASSE SECONDA

Letture scelte e lettura domestica come per la prima classe.

Lettura di un'opera narrativa moderna tedesca o straniera in buona traduzione tedesca.

Esercizi di composizione come per la prima classe.

Studio della lingua come per la prima classe.

Esercizi di dizione.

CLASSE TERZA

Letture scelte e lettura domestica come per le classi precedenti.

Lettura di un'opera narrativa moderna tedesca o straniera in buona traduzione tedesca.

Esercizi di composizione come per le classi precedenti.

Studio della lingua come per le classi precedenti.

Esercizi di dizione.

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

Le avvertenze didattiche e metodologiche premesse al programma di storia ed educazione civica approvato con decreto ministeriale 24 aprile 1963 valgono per il programma di insegnamento della storia ed educazione civica nella scuola media in lingua tedesca.

STORIA

CLASSE PRIMA

Le civiltà antiche (orientali, greca e romana) nelle loro grandi linee.

Il cristianesimo.

Il tramonto dell'impero romano e i regni romano-barbarici.

CLASSE SECONDA

Dal Sacro Romano Impero alla conclusione del periodo napoleonico.

CLASSE TERZA

L'Europa e il mondo nei secoli XIX e XX, con particolare riguardi alla storia d'Italia dagli inizi del Risorgimento ai giorni nostri.

GEOGRAFIA

Le avvertenze didattiche e metodologiche premesse al programma di geografia approvato con decreto ministeriale 24 aprile 1963 valgono anche per il programma d'insegnamento della geografia nella scuola media in lingua tedesca.

CLASSE PRIMA

Italia - Studio delle regioni con particolare riguardo alla regione Trentino-Alto Adige.

CLASSE SECONDA

Europa. Sarà dedicata speciale attenzione ad alcuni Paesi più importanti e specialmente a quelli che hanno maggiore relazione con l'Italia.

CLASSE TERZA

Paesi extraeuropei. Le grandi regioni del mondo. I principali Paesi che hanno maggiori relazioni con l'Italia.

Elementi di geografia astronomica.

LATINO
(facoltativo)

L'insegnante condurrà l'allievo alla conoscenza essenziale della strutturazione della lingua latina (morfologia elementare, nozioni di sintassi) e lo guiderà alla lettura di facilissimi testi.

E' di massima preferibile il procedimento che va dai testi alla regola.

La lettura non deve essere concepita soltanto in funzione dell'acquisizione di conoscenze grammaticali da parte dell'alunno, ma sarà anche diretta ad avvicinarlo quanto meglio è possibile al mondo romano per il tramite della lingua.

Pertanto, mentre per agevolare e accertare il possesso delle nozioni grammaticali e lessicali si disporranno opportuni esercizi di traduzione, sia dal latino sia in latino, e mentre si curerà la lettura di facili passi di prosa e di poesia, non si esiti a far leggere anche qualche breve opera narrativa latina o una relativamente ricca antologia di prose narrative: l'una e l'altra con traduzione a fianco. Tale traduzione deve avere naturalmente due caratteristiche: essere scritta in tedesco scorrevole e disinvolto, e aderire al latino, in modo che l'alunno sia in grado di rileggere, in un secondo tempo, il solo testo latino.

CLASSE TERZA

Morfologia elementare e nozioni di sintassi. Esercizi di traduzione dal latino e dal tedesco e di composizione.

Lettura di facili passi di prosa e poesia.

Lettura, con la guida della traduzione tedesca a fronte di una breve opera narrativa latina o di una antologia di prose narrative.

(4172)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1965.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota n. 13136 del 10 maggio 1965, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di un punto in aumento a decorrere dal 1° maggio 1965;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964 e 4 marzo 1965, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1965, ai minimi di retribuzione, spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza o custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione od altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona:

(Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia, compreso Trieste, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L.	15,24
Addetti alle pulizie	»	14,30

2ª zona:

(Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli — Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo — Sardegna):

Portieri	L.	13,10
Addetti alle pulizie	»	12,30

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4220)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1965.

Riconoscimento di stazione di soggiorno, oltre che di turismo, al territorio del comune di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la delibera n. 188 del 12 novembre 1962 del Consiglio comunale di Belluno con la quale è stato proposto che l'attuale Azienda autonoma di Belluno venga riconosciuta quale stazione di soggiorno oltre che di turismo qual'è attualmente.

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Belluno è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno oltre che di turismo quale è attualmente.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche del comune di Belluno la stazione di soggiorno e turismo conserva la sede in Belluno.

Il prefetto di Belluno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 giugno 1965

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA
Il Ministro per l'interno
TAVIANI
Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(4278)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1965.

Sostituzione del liquidatore della Cooperativa edile del Piano INA-Casa « Agrea », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di revisione ordinaria effettuata nel mese di dicembre 1961, dal quale si rileva che la Cooperativa edile del Piano INA-Casa « Agrea », con sede in Torino, costituita il 20 settembre 1958, per atto notaio Picco Giovanni Battista, con verbale di assemblea straordinaria in data 22 ottobre 1964, ha deliberato la messa in liquidazione dell'ente nominando i signori Vecchione Giovanni, Castagno Piero e Campagnolo Viscardo, liquidatori dell'ente medesimo;

Considerato che dal verbale predetto si evince, altresì, che a carico di uno dei liquidatori esistono pendenze giudiziarie, che, in conseguenza, gli altri due

liquidatori hanno sospeso qualsiasi attività e che la parte contabile-amministrativa dell'ente non risulta regolare;

Ritenuto che nella fattispecie è applicabile il disposto dell'art. 2545 del Codice civile;

Visto il conforme parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla revoca dei liquidatori di cui in premessa e alla nomina di un nuovo liquidatore dell'ente in argomento;

Decreta:

Il dott. Carnevale Giuseppe, è nominato liquidatore della Cooperativa edile del Piano INA-Casa « Agrea », con sede in Torino, ai sensi dell'art. 2545 del Codice civile, in sostituzione dei signori Vecchione Giovanni, Castagno Piero e Campagnolo Viscardo, revocati dall'incarico.

Roma, addì 8 giugno 1965

(4255) *Il Ministro*: DELLE FAVE

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1965.

Sostituzione del presidente e del presidente supplente della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1457, convertito nella legge 14 gennaio 1935, n. 99:

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1965, concernente la costituzione della Commissione di revisione per l'esportazione del riso nazionale in esportazione;

Vista la lettera n. 598/D del 4 giugno 1965 della Stazione sperimentale di risicoltura e delle coltivazioni irrigue con la quale viene designato il prof. Romeo Piacco, incaricato della direzione della Stazione sperimentale di risicoltura, a presidente di detta Commissione in sostituzione del prof. Giovanni Sampietro, deceduto, e il dott. Felice De Rege, sostituto del direttore di detta Stazione, a presidente supplente, in sostituzione del prof. Romeo Piacco;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Romeo Piacco, incaricato della direzione della Stazione sperimentale di risicoltura ed il dott. Felice De Rege, sostituto del direttore di detta Stazione, sono nominati rispettivamente, presidente e presidente supplente della Commissione di revisione del riso nazionale in esportazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1965

(4256) *Il Ministro*: MATTARELLA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento » in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento » che avrà luogo a Milano dal 10 al 19 novembre 1965, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 giugno 1965

(4352) p. *Il Ministro*: SCARLATO

DECRETO PREFETTIZIO 12 giugno 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Taranto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 8270 Gab. 15-5 del 1° ottobre 1964, con il quale venne ricostituito per il triennio 1964-67 il Consiglio provinciale di sanità;

Considerato che il direttore sanitario dell'Ospedale civile SS. Annunziata di Taranto, dott. Michele Termine, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, è stato sostituito nell'incarico dal nuovo titolare dottor Luigi Spizzirri;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere in merito;

Decreta:

Il dott. Luigi Spizzirri, direttore sanitario dello Ospedale civile SS. Annunziata di Taranto, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967, in sostituzione del dott. Michele Termine.

L'Ufficio del medico provinciale di Taranto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Taranto, addì 12 giugno 1965

(4336) *Il Prefetto*: CORRERA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 giugno 1965:

De Rosa Fernando, notaio residente nel comune di Schiavi d'Abruzzo, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, distretto notarile di Teramo;

De Angelis Concezio, notaio residente nel comune di Badolato, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Popoli, distretto notarile di Teramo;

Amati Pasquale, notaio residente nel comune di Villarosa, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Chatillon, distretto notarile di Ivrea;

Vitali Alberto, notaio residente nel comune di Calascibetta, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Suno, distretto notarile di Novara;

Salvini Giuliano, notaio residente nel comune di Rocca di Mezzo, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Ghemme, distretto notarile di Novara;

Motta Giuseppe, notaio residente nel comune di Castelmauro, distretto notarile di Campobasso, è strasferito nel comune di Cigliano, distretto notarile di Novara.

(4377)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1965, il comune di Canicattì (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4346)

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1965, il comune di Leonforte (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4347)

Autorizzazione al comune di Biera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1965, il comune di Biera (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.342.406, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4348)

Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1965, il comune di Aversa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4349)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1965, il comune di Andria (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4350)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1965, il comune di Ospedaletto Euganeo (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.601.401, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2683 della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 12 giugno 1965.

(4351)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «Storia» presso la Facoltà convenzionata di magistero della Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà convenzionata di magistero dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di «Storia», alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4418)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Inclusione del comune di Calceranica al Lago (Trento) nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico.

Con decreto interministeriale 6 maggio 1965, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Calceranica al Lago (Trento) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4304)

Inclusione del comune di Montecretò (Modena) nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico.

Con decreto interministeriale 20 ottobre 1964, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Montecretò (Modena) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4305)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 mod. 241 D.P. — Data: 6 dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Meduri Biagio di Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15484 mod. 25-A D.P. — Data: 16 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Nappi Bruno, nato a Napoli il 2 agosto 1936 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 mod. 241 D.P. — Data: 17 novembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Salerno — Intestazione: Cucci Elodia ved. Fresa, nata a Serre il 23 novembre 1886 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevua: 42 mod. 241 D.P. — Data: 14 dicembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Potenza — Intestazione: Bronzino Nicola, nato a Grassano il 27 settembre 1918 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 mod. 241 D.P. — Data: 5 gennaio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Campobasso — Intestazione: Romeo Elvira, nata in Sant'Antimo il 1° gennaio 1895 e De Crosta Luigi, nato a Cerreto Sannita il 9 febbraio 1894 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 40.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1797 mod. 168 T. — Data: 5 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Bari — Intestazione: Barra Fiorenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 433 mod. 241 D.P. — Data: 28 febbraio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Trapani — Intestazione: Safina Annita, nata a Mazara del Vallo il 13 luglio 1901 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 11.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 maggio 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(3828)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 22 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,85	624,89	624,86	624,75	624,87	624,80	624,85	624,87	—
$ Can.	576,89	577,10	577,70	577,25	576,25	577,15	577,15	577,10	577,15	—
Fr. Sv.	144,22	144,22	144,20	144,185	144,15	144,24	144,16	144,22	144,24	—
Kr. D.	90,15	90,16	90,16	90,145	90,15	90,17	90,13	90,15	90,17	—
Kr. N.	87,32	87,32	87,30	87,32	87,35	87,34	87,32	87,35	87,34	—
Kr. Sv.	121,02	120,88	120,90	120,88	121,10	120,97	120,86	121 —	121 —	—
Fol.	173,25	173,35	173,44	173,44	173,35	173,32	173,415	173,30	173,32	—
Fr. B.	12,50	12,588	12,5915	12,5895	12,5875	12,59	12,58875	12,58	12,59	—
Franco francese	127,50	127,50	127,51	127,52	127,45	127,52	127,50	127,52	127,52	—
Lst.	1744,01	1744 —	1744,30	1743,90	1743,75	1744,55	1744,05	1744,40	1744,55	—
Dm. occ.	156,14	156,16	156,20	156,225	156,10	156,14	156,20	156,15	156,17	—
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,21	24,2075	24,15	24,21	24,20625	24,20	24,21	—
Escudo Port.	21,76	21,77	21,75	21,76	21,88	21,78	21,7475	21,79	21,78	—

Media dei titoli del 22 giugno 1965

Rendita 5 % 1935	103,35
Redimibile 3,50 % 1934	98,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 giugno 1965

1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	577,20
1 Franco svizzero	144,172
1 Corona danese	90,137
1 Corona norvegese	87,32
1 Corona svedese	120,87
1 Fiorino olandese	173,427
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,51
1 Lira sterlina	1743,975
1 Marco germanico	156,212
1 Scellino austriaco	24,207
1 Escudo Port.	21,754

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° marzo 1965 al 31 marzo 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 22 (Settore pollame) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 1° MARZO 1965 AL 5 MARZO 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
01.05	Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):													
	- di peso non superiore a 185 grammi	per numero	9 —		9 —		9 —		9 —		9 —		16,60	
	- altri:													
	- - polli e galline	per kg	14 —		14 —		14 —		14 —		14 —		47,55	
	- - anatre	»	14 —		14 —		14 —		14 —		14 —		55,95	
	- - oche	»	11,20		11,20		11,20		11,20		11,20		55,25	
	- - tacchini	»	14,70		14,70		14,70		14,70		14,70		57,25	
	- - faraone	»	33,60		33,60		33,60		33,60		33,60		99,60	
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:													
	- volatili da cortile interi:													
	- - polli e galline (*a*):													
	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	17 —		17 —		17 —		17 —		17 —		57,30 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20 —		20 —		20 —		20 —		20 —		67,90 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	22 —		22 —		22 —		22 —		22 —		73,20 (*b*)	
	- - anatre (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa o le zampe	»	16 —		16 —		16 —		16 —		16 —		62,90	
	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20 —		20 —		20 —		20 —		20 —		79,90	
	- - oche (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	20 —		20 —		20 —		20 —		20 —		81,80	

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da:											
			Belgio		Lussemburgo		Francia		Germania		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
02 02 *segue*	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	per kg	16 —		16 —		16 —		16 —		16 —		78,90	
	- - tacchini	»	21 —		21 —		21 —		21 —		21 —		81,80	
	- - faraone	»	48 —		48 —		48 —		48 —		48 —		142,30	
	- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):													
	- - petti, cosce, pezzi di petti o cosce	»	25,60		25,60		25,60		25,60		25,60		93,55	
	- - dorsi, colli; dorsi con colli. .	»	10,25		10,25		10,25		10,25		10,25		37,40 (*c*)	
	- - metà o quarti di polli e galline	»	22 —		22 —		22 —		22 —		22 —		73,20	
	- - metà o quarti di anatre . . .	»	20 —		20 —		20 —		20 —		20 —		79,90	
	- - metà o quarti di oche . . .	»	16 —		16 —		16 —		16 —		16 —		78,90	
	- - metà o quarti di tacchini . .	»	21 —		21 —		21 —		21 —		21 —		81,80	
	- - metà o quarti di faraone . .	»	48 —		48 —		48 —		48 —		48 —		142,30	
	- - altre	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:													
	A. fegati grassi d'oca o di anatra . .	»	56 —		56 —		56 —		56 —		56 —		389,75 (*d*)	5
	B. altri (di pollo, di gallina, di tacchino e di faraona)	»	18 —		18 —		18 —		18 —		18 —		84,85 (*d*)	14
ex 02.05	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato . . .	»	25,40		25,40		25,40		25,40		25,40		92,80	
15.01-B	Grasso di volatili pressato o fuso . . .	»	32 —		32 —		32 —		32 —		32 —		92,80 (*d*)	18
ex 16.02-B-I	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:													
	- conserve di volatili con ossa . . .	»	18 —		18 —		18 —		18 —		18 —		71,30 (*d*)	21
	- conserve di volatili senza ossa . .	»	24 —		24 —		24 —		24 —		24 —		178,25 (*d*)	21
	- preparazioni a base di carni di volatili	»	33 —		33 —		33 —		33 —		33 —		153,45 (*d*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*d*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T. C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 6 MARZO 1965 AL 14 MARZO 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da:											
			Belgio		Lussemburgo		Francia		Germania		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C %
01.05	Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):													
	- di peso non superiore a 185 grammi	per numero	9 —		9 —		9 —		9 —		9 —		16,60	
	- altri:													
	- - polli e galline	per kg	14 —		14 —		14 —		14 —		14 —		47,55	
	- - anatre	»	14 —		14 —		14 —		14 —		14 —		55,95	
	- - oche	»	11,20		11,20		11,20		11,20		11,20		55,25	
	- - tacchini	»	14,70		14,70		14,70		14,70		14,70		57,25	
	- - faraone	»	33,60		33,60		33,60		33,60		33,60		99,60	
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:													
	- volatili da cortile interi:													
	- - polli e galline (*a*)													
	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	17 —		17 —		17 —		17 —		17 —		57,30 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20 —		20 —		20 —		20 —		20 —		67,90 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	22 —		22 —		22 —		22 —		22 —		73,20 (*b*)	
	- - anatre (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	16 —		16 —		16 —		16 —		16 —		62,90	
	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20 —		20 —		20 —		20 —		20 —		79,90	
	- - oche (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	20 —		20 —		20 —		20 —		20 —		81,80	
	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	16 —		16 —		16 —		16 —		16 —		78,90	

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
02.02 *segue*	- - tacchini	per kg	21 —		21 —		21 —		21 —		21 —		81,80	
	- - faraone	»	48 —		48 —		48 —		48 —		48 —		142,30	
	- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):													
	- - petti, cosce, parti di petti o cosce	»	25,60		25,60		25,60		25,60		25,60		93,55	
	- - dorsi, colli; dorsi con colli. .	»	10,25		10,25		10,25		10,25		10,25		37,40 (c)	
	- - metà o quarti di polli e galline	»	22 —		22 —		22 —		22 —		22 —		73,20	
	- - metà o quarti di anatre. . .	»	20 —		20 —		20 —		20 —		20 —		79,90	
	- - metà o quarti di oche . . .	»	16 —		16 —		16 —		16 —		16 —		78,90	
	- - metà o quarti di tacchini . .	»	21 —		21 —		21 —		21 —		21 —		81,80	
	- - metà o quarti di faraone . .	»	48 —		48 —		48 —		48 —		48 —		142,30	
	- - altre	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
02.03	Fegati di volatili freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:													
	A. fegati grassi d'oca o di anatra . .	»	56 —		56 —		56 —		56 —		56 —		389,75 (*d*)	5
	B. altri (di pollo, di gallina, di tacchino e di faraona)	»	18 —		18 —		18 —		18 —		18 —		84,85 (*d*)	14
ex 02.05	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato . . .	»	25,40		25,40		25,40		25,40		25,40		92,80	
15.01-B	Grasso di volatili pressato o fuso . . .	»	32 —		32 —		32 —		32 —		32 —		92,80 (*d*)	18
ex 16.02-B-I	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:													
	- conserve di volatili con ossa . . .	»	18 —		18 —		18 —		18 —		18 —		71,30 (*d*)	21
	- conserve di volatili senza ossa . .	»	24 —		24 —		24 —		24 —		24 —		178,25 (*d*)	21
	- preparazioni a base di carni di volatili	»	33 —		33 —		33 —		33 —		33 —		153,45 (*d*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dall'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*d*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 15 MARZO 1965 AL 31 MARZO 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da:											
			Belgio		Lussemburgo		Francia		Germania		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
01.05	Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):													
	- di peso non superiore a 185 grammi	per numero	9 —		9 —		9 —		9 —		9 —		16,60	
	- altri:													
	- - polli e galline	per kg	14 —		14 —		14 —		14 —		14 —		47,55	
	- - anatre	»	14 —		14 —		14 —		14 —		14 —		55,95	
	- - oche	»	11,20		11,20		11,20		11,20		11,20		55,25	
	- - tacchini	»	14,70		14,70		14,70		14,70		14,70		57,25	
	- - faraone	»	33,60		33,60		33,60		33,60		33,60		99,60	
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:													
	- volatili da cortile interi:													
	- - polli e galline (*a*):													
	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	17 —		17 —		17 —		17 —		17 —		57,30 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20 —		20 —		20 —		20 —		20 —		67,90 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	22 —		22 —		22 —		22 —		22 —		73,20 (*c*)	
	- - anatre (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	16 —		16 —		16 —		16 —		16 —		62,90	
	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20 —		20 —		20 —		20 —		20 —		79,90	
	- - oche (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	20 —		20 —		20 —		20 —		20 —		81,80	
	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	16 —		16 —		16 —		16 —		16 —		78,90	

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio		Lussemburgo		Francia		Germania		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
02.02 *segue*	- - tacchini	per kg	21 —		21 —		21 —		21 —		21 —		81,80	
	- - faraone	»	48 —		48 —		48 —		48 —		48 —		142,30	
	- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):													
	- - petti, cosce, pezzi di petti o cosce	»	25,60		25,60		25,60		25,60		25,60		93,55	
	- - dorsi, colli; dorsi con colli. .	»	10,25		10,25		10,25		10,25		10,25		37,40 (*d*)	
	- - metà o quarti di polli e galline	»	22 —		22 —		22 —		22 —		22'—		73,20	
	- - metà o quarti di anatre. . .	»	20 —		20 —		20 —		20 —		20 —		79,90	
	- - metà o quarti di oche. . . .	»	16 —		16 —		16 —		16 —		16 —		78,90	
	- - metà o quarti di tacchini . .	»	21 —		21 —		21 —		21 —		21 —		81,80	
	- - metà o quarti di faraone . .	»	48 —		48 —		48 —		48 —		48 —		142,30	
	- - altre	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:													
	A. fegati grassi d'oca o di anatra .	»	56 —		56 —		56 —		56 —		56 —		389,75 (*e*)	5
	B. altri (di pollo, di gallina, di tacchino e di faraona)	»	18 —		18 —		18 —		18 —		18 —		84,85 (*e*)	14
ex 02.05	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato . . .	»	25,40		25,40		25,40		25,40		25,40		92,80	
15.01-B	Grasso di volatili pressato o fuso . . .	»	32 —		32 —		32 —		32 —		32 —		92,80 (*e*)	18
ex 16.02-B-I	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:													
	- conserve di volatili con ossa . . .	»	18 —		18 —		18 —		18 —		18 —		71,30 (*e*)	21
	- conserve di volatili senza ossa . .	»	24 —		24 —		24 —		24 —		24 —		178,25 (*e*)	21
	- preparazioni a base di carni di volatili	»	33 —		33 —		33 —		33 —		33 —		153,45 (*e*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*e*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(2922)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Firenze, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Firenze.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7 Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale; nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 125, secondo comma, del citato

testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Firenze entro il ermine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Firenze.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Firenze dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Firenze.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competene Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali.

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Firenze dopo il termine utile nella presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Firenze, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento

dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Firenze, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera a), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere C), D), E) e F) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Firenze.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle di-

sposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1965
Registro n. 2, foglio n. 384

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Firenze e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Firenze, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . .; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Firenze;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1636)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato per la prova facoltativa di lingua tedesca in seno alla Commissione esaminatrice per il compartimento di Palermo del pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2738, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 137/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Lizzio dott. Sebastiano è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Palermo del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 4 giugno 1965

(4366) p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

Nomina di un membro aggregato per la prova facoltativa di lingua tedesca in seno alla Commissione esaminatrice per il compartimento di Ancona del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella sezione 1ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella sezione 1 dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 163/P.2.1.1. del 19 dicembre 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra:

Delibera:

L'ispettore principale Ruggieri dott. Umberto è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Ancona del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 4 giugno 1965

(4367) p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 416 del 15 febbraio 1962, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1961;

Visti i propri decreti n. 3143 e n. 3627, rispettivamente in data 8 ottobre 1964 e 30 novembre 1964, con i quali venivano depennate dalle condotte a concorso le condotte ostetriche di Calolziocorte-Erve e di Roncobello;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge;

Decreta:

E' approvato la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Dal Santo Angelina	punti	60,06
2. Micheli Benvenuta	»	54,58
3. Alessio Galliani Maria Luisa	»	53,90
4. Mazzola Rachele	»	53,38
5. Facchinetti Arcangela	»	50,77
6. Ticozzelli Antonia	»	50,75
7. Carrara Maria	»	50,17
8. Sterni Rosa Luigia	»	49,87
9. Vitali Angiola	»	48,71
10. Agazzi Gemma	»	47,71
11. Trocchio Adalgisa	»	47,25
12. Fontana Giovanna	»	47,05
13. Camozzo Anna Maria	»	46,97
14. Franzoni Rosalba	»	46 —
15. Marcarini Ausilia	»	45,71
16. Toccagni Amalia Graziella	»	44,47
17. Riva Lucia	»	44,14
18. Gregorini Emilia	»	43,74
19. Tomasoni Iomene	»	43 —
20. Rebuzzi Anna	»	42,48
21. Prico Angelina	»	39,52
22. Bellini Teresina	»	38,17

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 3 maggio 1965

Il medico provinciale: AGRIFOGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1961;

Viste le domande delle candidate e la indicazione, in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli n. 35 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1625, e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Atteso di non potere procedere all'assegnazione delle condotte di Calolziocorte-Erve e di Roncobello già depennate con decreti n. 3143 e n. 3627 in data 8 ottobre 1964, e 30 novembre 1964;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Dal Santo Angelina: Bonate Sopra;
2) Micheli Benvenuta: Riva di Solto;
3) Alessio Galliani Maria Luisa: Presezzo;
4) Mazzola Rachele: Chignolo d'Isola consorziata con Madone.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 3 maggio 1965

(4291) *Il medico provinciale*: AGRIFOGLIO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario nel comune di Sciacca

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 4187 del 16 settembre 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca;

Considerato che il dott. Luigi Lo Mastro, direttore di sezione della Prefettura di Agrigento, con lettera in data 28 maggio 1965, ha comunicato le sue dimissioni da membro della Commissione suddetta;

Ritenuto di dovere procedere alla necessaria sostituzione;

Vista la nota n. 3701/GAB/11/4 del 4 giugno 1965 della Prefettura di Agrigento, con la quale viene designato il dott. Francesco Colletti, vice prefetto ispettore, in sostituzione del dottor Lo Mastro;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Francesco Colletti, vice prefetto ispettore in servizio presso la Prefettura di Agrigento è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dimissionario dott. Luigi Lo Mastro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della Prefettura di Agrigento e del comune di Sciacca.

Agrigento, addì 15 giugno 1965

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(4383)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.